
REGIONE DEL VENETO
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE - VENEZIA

CENTRO STORICO - PIANO DI RECUPERO

VARIANTE PARZIALE

ALLEGATO A1	RELAZIONE ILLUSTRATIVA E NORME TRANSITORIE A SEGUITO DELLA DELIBERA n°2 del 03.03.2004 DELL'AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE. LEGGE 287/98 E LEGGE 365/00
-----------------------	---

IL SINDACO

IL DIRIGENTE

ADOTTATO CON D.G.C. N°32 DEL 22.02.05

APPROVATO CON D.C.C. N°38 DEL 03.08.2005

PROGETTISTA: ARCHITETTO ALESSANDRO MAGNOLATO - VICOLO NUOVO 24/6 - S. DONA' DI PIAVE

OGGETTO: Variante parziale al Piano di Recupero del Centro Storico di Noventa di Piave.

Adozione di misure di salvaguardia relative ai Progetti di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la delibera n°2 del 3.03.2004 sono state adottate le misure di salvaguardia del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modifiche, le misure di salvaguardia, riportate nell'Allegato 1, sono diventate immediatamente vincolanti restando in vigore, fino l'approvazione dello stesso e comunque per un periodo non superiore ad anni tre.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera in oggetto, pertanto le amministrazioni e gli enti pubblici *non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla-osta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le presenti misure di salvaguardia.*

Gli effetti di tale provvedimento investono anche il territorio di Noventa di Piave in quanto il Piano Stralcio individua, all'interno del Centro Storico, un'area classificata come zona P3 (vedi Tav. 9 Pericolosità Idraulica).

Pertanto sino al permanere delle condizioni di salvaguardia o dell'approvazione del PAI per le parti del Piano di Recupero ricadenti nelle zone P3 e P2 (le cui norme non sono ancora entrate in salvaguardia), gli interventi edilizi delle Unità Minime d'Intervento del Piano di Recupero dovranno essere così regolamentate:

- per le aree ricadenti in zona P3 gli interventi dovranno attenersi alle indicazioni dall'art. 12 e 14 delle Norme Tecniche del PAI, in particolar modo non potranno usufruire degli aumenti di volumetria o superficie che il Piano di Recupero ha stabilito, fino a che, le norme o il grado di vincolo, non verranno modificate a seguito di un eventuale accoglimento delle osservazioni che saranno presentate.
- per le aree ricadenti in zona P2 gli interventi dovranno attenersi alle indicazioni dall'art. 11 delle Norme Tecniche del PAI una volta approvato il piano stesso.
- Per gli interventi a cavallo tra la zona P2 e P3 valgono le norme più restrittive.

Si allega:

- *Copia estratto tavola n° 9 della Pericolosità idraulica*
- *Copia "Allegato 1" della Delibera n°2 del 03.03.2004*

- *Allegato C : Tavola riassuntiva con individuazione delle aree di pericolosità idraulica in attuazione delle misure di salvaguardia relativa al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico. Legge 365/00.*

Eraclea.01.02.2005

Il Tecnico

Arch. Alessandro Magnolato